

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

In base alla legge n. 580 del 29 dicembre 1993 sono obbligati ad iscriversi al Registro delle Imprese, istituito presso ogni Camera di Commercio nella Sezione Speciale, gli imprenditori agricoli (persone fisiche e giuridiche) e i coltivatori diretti.

L'iscrizione va fatta entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'attività e comporta il pagamento di un diritto annuale di Euro 80,00.

Ai sensi della Legge n° 77 del 1997 non sono obbligati all'iscrizione gli imprenditori agricoli che rientrano nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti IVA - 5.000.000 delle vecchie lire o 15.000.000 per i residenti nei comuni montani (vedi paragrafo sull'IVA).

In realtà la legge di orientamento del settore agricolo (dlgs.228 del 2001), apportando modifiche alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, ha previsto che la nuova normativa si applichi agli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese senza indicare particolari esenzioni.

Pertanto coloro, in regime di esonero, che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività di apicoltori devono iscriversi al Registro delle Imprese, ne restano esonerati coloro che vendono all'ingrosso il proprio prodotto, cioè non direttamente all'utilizzatore finale (ad esempio coloro che conferiscono il prodotto sfuso ad invasettatori o cooperative, o ancora i piccoli produttori che confezionano il miele e lo vendono solo a rivenditori, negozianti, commercianti in genere).

Altra importante novità introdotta dal dlgs. 228/2001 è contenuta nell'art.2 che conferisce all'iscrizione nel Registro delle Imprese funzioni, oltre che anagrafiche, anche di pubblicità dichiarativa, pertanto è data efficacia legale all'iscrizione nel Registro delle Imprese da parte degli imprenditori agricoli o piccoli imprenditori con effetti che positivi sul versante burocratico, per cui non c'è più l'esigenza della relativa certificazione di iscrizione all'INPS per le procedure dove prima questa era richiesta.